

**AGGIORNAMENTO DELL' AVVISO DI VENDITA DI ALLOGGI
IN EDILIZIA CONVENZIONATA DEL 4 LUGLIO 2018**

1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (in seguito denominata "Legge"); Regolamento di esecuzione DPRReg. 28 marzo 2017 n. 070/Pres., come modificato da DPRReg 28 settembre 2017 n. 0216/Pres., DPRReg 19 marzo 2018 n. 068/Pres., DPRReg 24 giugno 2019 n. 0103/Pres., DGR 17 aprile 2020 n. 572 (in seguito denominato "Regolamento")

2) SOGGETTO ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Del Mistro Giacobbe impresa edile S.r.l. Via Spilimbergo, 26 - 33085 Maniago (PN)
telefono: 042771215 - posta elettronica: info@delmistrospa.it
posta elettronica certificata: delmistrogiacobbespa@legalmail.it

3) OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto la vendita di originari n. 19 alloggi facenti parte della Residenza San Rocco sita in Comune di Maniago (Pn) - Piazza Italia n. 8. Gli alloggi sono certificati in classe energetica A.

4) CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI MANIAGO

L'atto di Convenzione con il Comune di Maniago, dove sono stabilite le condizioni ed i prezzi di vendita, è stato stipulato in data 12.6.2018, come prescritto dall'art. 9 del Regolamento D.P.Reg. n. 070/Pres. del 28 marzo 2017 e s.m.i. (in seguito denominata "Convenzione).

5) REQUISITI DEI DESTINATARI FINALI

1. In conformità all'art.17 del Regolamento, gli alloggi di edilizia convenzionata sono attribuiti a:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
 - d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
2. Gli acquirenti degli alloggi devono altresì possedere i seguenti requisiti, con riferimento alla data di presentazione della domanda di acquisto devono:
 - a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche

- non continuativi negli otto precedenti; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
- b) possedere un indicatore ISE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti;
 - c) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale, con esclusione:
 - i. degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate alla data di presentazione della domanda;
 - ii. delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - iii. della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - iv. della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - v. della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
 - d) possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 45.000,00;
 - e) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la prima casa in proprietà, con esclusione di benefici goduti su alloggi, o quote di questi, non nella disponibilità dei richiedenti per i motivi oggetto delle deroghe indicate alla lettera c) e con esclusione di garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute per l'accesso al credito finalizzato alla realizzazione di iniziative in materia di politiche abitative;
 - f) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale;
3. L'importo indicato al comma 2, lettera d), può essere aggiornato con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT.
 4. I requisiti di cui al comma 2 lettere c) e d) devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento. Ove gli aspiranti acquirenti dell'alloggio escano dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, il requisito di cui al comma 2 lettera c) è richiesto in capo ai soli soggetti che escono dal nucleo e sull'indicatore ISEE di cui al comma 2 lettera d) è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui i soggetti richiedenti non superino i trentacinque anni di età.
 5. Qualora nell'ambito del nucleo familiare sia intervenuta la nascita di uno o più figli, precedentemente alla data di presentazione della domanda di acquisto e

successivamente al rilascio dell'attestazione ISEE, il requisito di cui al comma 2 lettera d) può essere accertato sulla base dell'ISEE in possesso e vigente alla data di presentazione della domanda di acquisto, purché sia comprovato che la nascita non ha comportato variazioni in aumento al relativo indicatore ISE.

6) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ATTRIBUZIONE

1. Possono presentare domanda di acquisto solo persone maggiorenni, in forma singola oppure associata qualora si tratti di:
 - a) coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio;
 - b) parti di un'unione civile o coppia intenzionata a costituire un'unione civile;
 - c) conviventi di fatto, o coppia intenzionata a convivere di fatto.La domanda può essere altresì presentata in contitolarità con un soggetto minorenni, qualora l'iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice.
2. La domanda di attribuzione dell'alloggio (*vedi allegato "A"*) è presentata dai richiedenti al soggetto attuatore di cui all'art. 2, attestando:
 - a. la composizione del nucleo familiare;
 - b. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - c. le eventuali condizioni di debolezza sociale ed economica di cui all'articolo 18 del Regolamento;
 - d. gli eventuali ulteriori requisiti di cui all'articolo 9;
 - e. Ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c) del Regolamento, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.
3. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa.
4. Non è consentito presentare più di una domanda di attribuzione di alloggio per ciascun avviso.

7) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED ATTRIBUZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 2 trasmette le domande degli aspiranti acquirenti e la relativa documentazione alla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater di Pordenone, che accerta la composizione del nucleo familiare, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, gli eventuali requisiti per il riconoscimento dei contributi di cui al successivo articolo 9.

2. E' consentita la stipula dei contratti di compravendita successivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi.

8) CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI

1. Gli acquirenti degli alloggi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, possono richiedere un contributo in conto capitale alla Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno dell'acquisizione in proprietà della prima casa.
2. Considerati gli incrementi di cui all'art. 36 commi 3 e 4 del Regolamento, il contributo Regionale di cui al comma 1 potrà essere riconosciuto in misura pari al **36,30 per cento** del prezzo di cessione dell'alloggio indicato in Convenzione e comunque entro il limite massimo di **euro 30.250,00**.
3. I contributi di cui al comma 2 sono maggiorati, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, nella misura di **euro 2.500,00** in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica di seguito indicati:
 - a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
 - b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
 - c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi;
 - d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
 - f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
 - g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
 - h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio.

9) REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI IL CONTRIBUTO

1. I contributi di cui all'articolo 8 comma 2 e le maggiorazioni di cui all'articolo 8 comma 3, sono concessi agli acquirenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e delle eventuali condizioni di debolezza sociale o economica di cui all'articolo 18 del Regolamento, riportate all'articolo 8 comma 3 dalla lettera "a)" alla lettera "h)".
2. I beneficiari del contributo devono possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore ISEE non superiore ad euro **36.000,00**.
3. I requisiti indicati all'articolo 5, comma 2 lettera c), ed al comma 1 devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare. Ove il richiedente esca dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, il requisito di cui all'articolo 5, comma 2 lettera c) è richiesto in capo al solo richiedente e sull'indicatore ISEE di cui al comma 2 è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o del 30 per cento nel caso in cui il soggetto non superi i trentacinque anni di età.
4. Qualora nell'ambito del nucleo familiare sia intervenuta la nascita di uno o più figli, precedentemente alla data di riferimento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 19 e successivamente al rilascio dell'attestazione ISEE, il requisito di cui al comma 2 può essere accertato sulla base dell'ISEE in possesso e vigente alla data di presentazione

della domanda purché sia comprovato che la nascita non ha comportato variazioni in aumento al relativo indicatore ISE.

10) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. La domanda di contributo, redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione regionale competente e in regola con la normativa fiscale sul bollo (*vedi Allegato "B"*), deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione Friuli Venezia Giulia prima della stipula del contratto di compravendita, pena la sua inammissibilità.
2. È possibile presentare una sola domanda e con riferimento ad una sola iniziativa.
3. La domanda deve contenere in particolare:
 - a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza dei richiedenti;
 - b) il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 5 e dell'articolo 9, nonché delle eventuali condizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento, come accertati dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater di Pordenone;
 - c) l'ubicazione dell'iniziativa e l'identità del soggetto attuatore, l'importo del contributo e dell'eventuale maggiorazione richiesti;
 - d) gli estremi identificativi dell'alloggio interessato;
 - e) l'indicazione del tempo stimato necessario a concludere l'acquisizione in proprietà dell'alloggio;
 - f) l'elezione di domicilio del richiedente.
4. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari dell'alloggio oggetto del rapporto contributivo.
5. Non sono ammissibili variazioni della localizzazione dell'intervento, dell'importo del contributo e dell'eventuale maggiorazione richiesti dopo la presentazione della domanda. La riduzione o l'estensione della titolarità della domanda possono essere regolarizzati anche in fase successiva alla presentazione della domanda, ma entro la data di determinazione del contributo, presentando alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita istanza e relativa documentazione. La sussistenza dei requisiti soggettivi deve comunque riguardare il nucleo familiare come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f) nella composizione esistente alla data di presentazione della domanda.
6. Il richiedente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto contributivo.
7. La mera presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

11) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il richiedente, al fine dell'adempimento a finanziamento, deve far pervenire alla Regione il contratto di compravendita entro il termine perentorio del 12 giugno 2022. Entro tale termine il richiedente deve far pervenire alla Regione apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti l'avvenuto trasferimento della dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo e l'avvenuta richiesta al Comune della relativa residenza anagrafica.
2. La Regione, a seguito dell'ammissione a finanziamento, provvede entro novanta giorni all'emissione del provvedimento di concessione del contributo.
3. Il contributo è erogato in un'unica soluzione mediante accredito sul conto corrente

bancario o postale indicato dal beneficiario.

12) OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

1. I beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica.
2. I beneficiari sono inoltre obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo per un periodo di cinque anni, dalla data della determinazione del contributo.
3. Ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 1 e dell'osservanza del periodo di cui al comma 2, per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.
4. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di residenza, non rileva il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.
6. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.
7. Nei confronti dei beneficiari che si avvalgono del disposto di cui al comma 3, che non rispettino le prescrizioni ivi indicate, è disposta la decadenza con le modalità di cui al comma 6.

13) PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO

Il presente avviso è reso pubblico per sessanta giorni mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Maniago, negli uffici dell'Ater di Pordenone, negli uffici dello "Sportello Risposta Casa" e nei siti web istituzionali del Comune di Maniago, della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Ater di Pordenone.

Maniago, 11.05.2020

Spett.le

DEL MISTRO GIACOBBE i.e. s.r.l.

Via Spilimbergo, 26

33085 MANIAGO (PN)

Oggetto: Domanda di attribuzione di un alloggio in Edilizia Convenzionata - Residenza San Rocco - Piazza Italia n. 8/A. L.R. 19 febbraio n. 1 art. 17.

Il/i sottoscritto/i:

1° RICHIEDENTE: (cognome) _____ (nome) _____ nato a _____
il _____ codice fiscale _____ residente in Comune di _____
Via _____ n. _____

2° RICHIEDENTE: (cognome) _____ (nome) _____ nato a _____
il _____ codice fiscale _____ residente in Comune di _____
Via _____ n. _____

in relazione all'avviso all'albo pretorio del Comune di Maniago in data _____ con il quale Codesta Spettabile Impresa ha reso nota la possibilità di acquistare alloggi in Edilizia Convenzionata realizzati nel complesso residenziale in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n.1 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017 n. 070/Pres. e s.m.i.

CHIEDE / CHIEDONO

l'attribuzione dell'alloggio distinto catastalmente nel Comune di Maniago al foglio n. 20 particella catastale n. 778 sub _____ in piano _____ ed autorimessa sub. _____ e cantina in piano scantinato.

A tal fine

DICHIARA / DICHIARANO

- A. di essere cittadino/i italiano/i;
- B. di essere cittadino/i di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante/i in Italia propri familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- C. straniero/i titolare/i di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

- D. straniero/i di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- E. di essere anagraficamente residente/i nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto precedenti (*in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti. i fini del computo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 [Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati], indipendentemente dalla durata della permanenza stessa*)
- F. di possedere un indicatore ISE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali (*in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti*);
- G. di non essere proprietario/i, nudo/i proprietario/i o usufruttuario/i di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione:
 - i. degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate alla data di presentazione della domanda;
 - ii. delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - iii. della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - iv. della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - v. della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- H. di possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 45.000,00;
- I. di non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la prima casa in proprietà, con esclusione di benefici goduti su alloggi, o quote di questi, non nella disponibilità dei richiedenti per i motivi oggetto delle deroghe indicate alla lettera "G" e con esclusione di garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute per l'accesso al credito finalizzato alla realizzazione di iniziative in materia di politiche abitative;
- L. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale;
- M. di possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del Regolamento per la concessione del contributo regionale di complessivi euro 30.250,00 (*vedi nota 3*), comprensivo delle maggiorazioni previste per gli interventi di recupero ed il raggiungimento di una prestazione energetica dell'edificio pari alla classe B, di cui al D.Lgs. n. 192/2005;
- N. di essere in condizioni di debolezza sociale ed economica di cui all'articolo 18 del Regolamento, con diritto alla maggiorazione del contributo di cui all'articolo 37 del Regolamento nella misura di euro 2.500,00, essendo verificata una (o più) delle seguenti

situazioni e precisamente (*selezionare la/e condizione/i*):

- a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
- c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi;
- d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
- h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio.

O. di non aver presentato altre domande di attribuzione di alloggio relativamente all'iniziativa in oggetto.

Distinti saluti.

Maniago, _____

IL 1° RICHIEDENTE

IL 2° RICHIEDENTE

Allegati:

- fotocopia documento d'identità (*per ogni richiedente*)



Marca da bollo

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 – articolo 17
EDILIZIA CONVENZIONATA

DOMANDA DI CONTRIBUTO

(articolo 40 del regolamento)

(vedi nota 1)

Spazio riservato alla Regione
NUMERO PROGRESSIVO DOMANDA ED-1-1-C _____
INMO data _____ ora _____

Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio edilizia
via Carducci, 6
34100 TRIESTE

a/m posta raccomandata con avviso di ricevimento

Il/i sottoscritto/i:

1° RICHIEDENTE: (cognome) _____ (nome) _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ residente in Comune di _____ Via _____ n. _____

2° RICHIEDENTE: (cognome) _____ (nome) _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ residente in Comune di _____ Via _____ n. _____ (vedi nota 2)

in relazione al disposto dell'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n.1 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017 n. 070/Pres. e s.m.i.

CHIEDE / CHIEDONO

La concessione del contributo previsto dall'articolo 36 comma 3 lettera b) e comma 4 del Regolamento, di complessivi euro _____ (vedi nota 3), comprensivo delle maggiorazioni previste (*barrare le caselle seguenti, nel caso ricorrano le condizioni*):

intervento di recupero che prevede il raggiungimento di una prestazione energetica dell'edificio pari alla classe B, di cui al D.Lgs. n. 192/2005, ovvero il miglioramento sismico

dell'edificio pari ad almeno due classi di rischio, di cui all'allegato A al D.M. infrastrutture e trasporti n. 58/2017;

condizione di debolezza sociale ed economica indicata all'articolo 18 del Regolamento, attestata dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater di Pordenone nella seduta di data _____;

per l'acquisto dell'alloggio sito in **Comune di Maniago (Pn), Piazza Italia n. 8/A** distinto in catasto al **foglio n. 20 particella catastale n. 778** sub _____ del Comune censuario di Maniago identificato come segue _____ (vedi nota 4), realizzato mediante un intervento di **recupero** a cura del **soggetto attuatore Del Mistro Giacobbe impresa edile S.r.l.** con sede in Maniago codice fiscale 00420520934, sulla base dell'atto di Convenzione stipulato con il Comune di Maniago in data 14.6.2018, Notaio Anna Milan di Maniago repertorio n. 5060 raccolta n. 3883 registrato a Pordenone 20.6.2018 al n. 8386 Serie 1T. (vedi nota 5)

L'immobile è ubicato:

in Comune interamente montano; all'interno di zona omogenea A

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano:

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 17 e 38 del Regolamento, come accertati dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater di Pordenone nella seduta di data _____;
- di rinunciare alla domanda di agevolazione regionale per la prima casa presentata in data _____ e con la quale è stato richiesto l'incentivo regionale per _____ nel Comune di _____ ovvero è stata richiesta l'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata all'ATER di _____ (vedi nota 6);
- che la stipulazione del contratto di acquisto dell'alloggio interverrà presumibilmente nel (mese/anno) _____, impegnandosi a comunicare prontamente eventuali successive variazioni (vedi nota 7);
- di eleggere domicilio in Comune di _____ CAP _____ via _____ n. _____ e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni sua successiva variazione (vedi nota 8).

Si indicano inoltre i seguenti ulteriori recapiti:

telefono fisso _____

telefono cellulare _____

posta elettronica _____

Si richiede che il contributo venga accreditato su:

conto corrente bancario o postale acceso presso _____

IBAN | _____

(ovvero)

- conto corrente bancario o postale che verrà comunicato alla presentazione dei documenti necessari all'erogazione del contributo stesso.

Si allega la seguente documentazione:

1. fotocopia di un documento attestante il codice fiscale (*per ogni richiedente*);
2. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità (*per ogni richiedente*);
3. (*eventuale ulteriore documentazione*): _____

Preso visione dell'informativa allegata, i sottoscritti dichiarano di essere stati informati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che l'organo procedente, al quale la suesposta istanza è prodotta, può utilizzare i dati personali forniti dai dichiaranti e in essa contenuti, perché prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le finalità connesse con il procedimento stesso, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, riservandosi la facoltà di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento. (*vedi nota 9*)

Maniago, _____

IL 1° RICHIEDENTE

IL 2° RICHIEDENTE

NOTE

1. La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento prima della stipulazione del contratto di assegnazione dell'alloggio (per le iniziative delle cooperative edilizie) o del contratto di compravendita (per gli altri casi). I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa e del rapporto contributivo. Non sono ammissibili variazioni della localizzazione dell'intervento, dell'importo del contributo e dell'eventuale maggiorazione richiesti dopo la presentazione della domanda. Il contributo non può essere concesso per acquisti successivi al primo (non dal soggetto attuatore) o che interessano rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado (ove rilevanti ai fini della concessione dell'incentivo).

2. Indicare quale rapporto intercorre con il primo richiedente: "coniuge" - "intenzionato/a a contrarre matrimonio" - "parte di un'unione civile" - "intenzionato/a a costituire un'unione civile" - "convivente di fatto" (secondo la definizione di cui all'articolo 2 del Regolamento) - "intenzionato/a a convivere di fatto". Indicare "minorenne" in caso di domanda presentata in forma associata in contitolarità con soggetto minore d'età, per espressa disposizione del Giudice (allegare atto).

3. Indicare l'importo complessivo di contributo richiesto, secondo quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del regolamento:

A. il contributo è riconosciuto in misura pari al 30 per cento del prezzo di cessione iniziale dell'alloggio come indicato in convenzione e comunque entro i seguenti limiti:

a) euro 20.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di costruzione;

b) euro 25.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di recupero;

B. qualora l'iniziativa ricada nei territori dei Comuni interamente montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), ovvero all'interno delle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, il contributo è riconosciuto in misura pari al 33 per cento del prezzo di cessione iniziale dell'alloggio come indicato in convenzione e comunque entro i seguenti limiti:

a) euro 22.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di costruzione;

b) euro 27.500,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di recupero;

C. le misure percentuali e i limiti sopra indicati sono incrementati del 10 per cento qualora l'intervento di recupero preveda il raggiungimento di una prestazione energetica dell'edificio pari alla classe B, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ovvero il miglioramento sismico dell'edificio pari ad almeno due classi di rischio, di cui all'allegato A al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

D. i contributi di cui ai punti A. e B. sono maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica indicata all'articolo 18 del regolamento, attestata dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente.

4. Indicare i dati catastali o tavolari che identificano l'alloggio oggetto del contributo. Nei casi in cui l'immobile non sia ancora stato oggetto di inserimento in mappa, aggiornamento catastale o frazionamento condominiale, indicare comunque i dati catastali o tavolari relativi all'area o all'edificio nel suo complesso, identificando l'alloggio attraverso la numerazione (o altro sistema analogo) utilizzata dal soggetto attuatore nella documentazione di progetto.

5. Indicare la denominazione/ragione sociale e gli altri dati del soggetto attuatore (azienda pubblica di servizi alla persona, cooperativa edilizia di abitazione, impresa di costruzione, ente privato costituito per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche - senza scopo di lucro - che realizza interventi di edilizia residenziale in attuazione del proprio statuto o atto costitutivo) nonché gli estremi identificativi della convenzione stipulata con il Comune.

6. Indicare per quali agevolazioni e a quali soggetti sono state presentate eventuali altre domande.

7. La data da indicare – così come il suo successivo eventuale aggiornamento - è necessaria alla pianificazione delle risorse di bilancio. Per le iniziative realizzate dalle cooperative edilizie, entro il termine perentorio di un anno dalla data di ultimazione dei lavori il richiedente dovrà far

pervenire alla Regione l'atto di assegnazione in proprietà dell'alloggio, mentre negli altri casi, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà produrre il contratto di compravendita dell'alloggio ovvero il contratto di locazione con patto di futura vendita; in entrambi i casi, entro gli stessi termini il richiedente dovrà inoltre presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'avvenuto trasferimento della dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo e l'avvenuta richiesta al Comune della relativa residenza anagrafica. Nei casi di locazione con patto di futura vendita, il contratto di compravendita dovrà essere presentato entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di stipula del contratto di locazione.

8. Il domicilio che qui si elegge è il luogo che una persona indica quale sede dei suoi affari, anche diverso dalla residenza. Ai fini del rapporto contributivo l'indirizzo comunicato sarà il luogo usato dall'Amministrazione regionale per contattare il richiedente nelle fasi del procedimento antecedenti la determinazione del contributo. Eventuali variazioni dovranno essere prontamente comunicate.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679/UE E DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

I dati personali forniti dall'interessato con la presente domanda e nel corso del procedimento contributivo saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l'opposizione allo stesso. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati ha come finalità la prenotazione, la concessione, la determinazione e l'erogazione dei contributi di edilizia convenzionata e il loro conferimento è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e del loro permanere per la durata contributiva. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce causa impeditiva all'avvio del procedimento contributivo. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo adeguato a evidenziare e tracciare l'avvenuto godimento del beneficio pubblico anche in caso di ulteriori richieste contributive, e a consentire i controlli e le verifiche previsti dalla normativa in materia di agevolazioni pubbliche.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal suo Presidente Massimiliano Fedriga:

piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste - tel: +39 040 3773710 - e-mail: presidente@regione.fvg.it - PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Responsabili della protezione dei dati (RPD) sono:

· per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: dott. Mauro Vigni, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali 18 dicembre 2014 n. 2497 e 15 marzo 2018 n. 538:

piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste - tel: +39 040 3773707 - e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it - PEC: privacy@certregione.fvg.it

· per la parte automatizzata con strumenti informatici l'INSIEL S.p.A., con sede in via S. Francesco d'Assisi n.43 – Trieste